

**DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2015  
412/2015/E/EEL**

**ESTENSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE  
REGOLATE, AVVIATA CON DELIBERAZIONE 256/2014/E/COM, AI COSTI DEGLI IMPIANTI  
DI RETE PER LA CONNESSIONE REALIZZATI DAI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 agosto 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l’Allegato A alla suddetta deliberazione, recante il Testo integrato delle connessioni attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/com, di avvio di un’indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate (di seguito: deliberazione 256/2014/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 453/2014/E/eel;
- l’esposto presentato all’Autorità e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da 18 titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da

fonti rinnovabili in data 26 febbraio 2015, prot. Autorità n. 7356 del 3 marzo 2015 (di seguito: l'esposto del 26 febbraio 2015)

- il verbale dell'incontro, tenutosi il 9 aprile 2015 presso l'Autorità, nell'ambito dell'istruttoria relativa a un reclamo presentato da un produttore di energia elettrica nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 281/05 ha regolato le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche in media e alta tensione con riferimento alle richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008;
- il TICA regola le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica con riferimento alle richieste di connessione presentate a partire dal 1° gennaio 2009;
- entrambi i provvedimenti sopra citati individuano l'"impianto di rete per la connessione" – definito come la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione – e prevedono che, limitatamente alle procedure di connessione in media, alta o altissima tensione di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, il produttore possa realizzare in proprio la suddetta porzione di impianto (articolo 12 della deliberazione 281/05 e articoli 16 e 30 del TICA);
- per quanto attiene alle condizioni procedurali, la deliberazione 281/05 prevede che, a seguito della richiesta del produttore di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione:
  - a) il gestore di rete elabori la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), che deve essere assunta dal produttore quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
  - b) a seguito della realizzazione dell'impianto di rete, il gestore ne esegua il collaudo, ponendo i relativi costi a carico del produttore;
  - c) a seguito dell'esito positivo del collaudo, il produttore ceda l'impianto di rete al gestore, insieme alla documentazione tecnica, giuridica e autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione del medesimo impianto;
- per quanto attiene alle condizioni economiche, la deliberazione 281/05 stabilisce che il gestore di rete versi al produttore un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra i costi di realizzazione dell'impianto di rete individuati nella STMD e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 13, comma 4, della medesima delibera;
- l'articolo 16 del TICA, nel regolare la realizzazione in proprio, da parte del produttore, dell'impianto di rete per la connessione, limitatamente alla connessione alle reti elettriche in media tensione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, prevede, tra l'altro, che:

- a) il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo o della STMD, consenta al produttore di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione, nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente;
- b) il gestore di rete sia tenuto a inviare al produttore gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore e che sia prevista la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate a eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione;
- c) a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, il produttore invii al gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti di rete, al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici;
- d) contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invii anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo, determinati dal gestore di rete;
- e) a seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvii i lavori di realizzazione dell'impianto di rete;
- f) al termine della realizzazione, il produttore comunichi al gestore di rete il termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete;
- g) il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di fine lavori, effettui il collaudo per la messa in esercizio dell'impianto di rete; e che i costi inerenti al collaudo siano a carico del produttore, anche qualora detto collaudo dovesse avere esito negativo;
- h) il gestore di rete prenda in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfezioni l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza;
- per quanto attiene alle condizioni economiche, l'articolo 16 del TICA stabilisce che:
  - a) entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, il gestore di rete restituisca al produttore la quota del corrispettivo per la connessione da questi già versata ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del TICA, maggiorato degli interessi legali;
  - b) il gestore di rete corrisponda al produttore un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate, così come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c), e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 o i costi di cui all'articolo 7, comma 5, ove applicato; e che qualora detta differenza sia negativa, essa venga versata dal produttore al gestore di rete entro le medesime tempistiche.
- l'articolo 30 del TICA prevede analoghe disposizioni con riferimento alle procedure di connessione alla rete in alta tensione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la legge 481/95 prevede che l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri, provveda a tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;
- nel corso di alcuni procedimenti di competenza dell’Autorità, si è appreso che:
  - a) potrebbe sussistere un disallineamento tra i costi sostenuti da Enel Distribuzione S.p.A. per l’acquisizione di un impianto di rete e il valore, indicato dalla medesima impresa, ai fini della remunerazione tariffaria dell’impianto acquisito;
  - b) quanto sopra descritto sarebbe avvenuto per altre procedure di connessione, corrispondenti a un numero significativo di km di rete realizzati dai produttori e acquisiti dall’impresa distributrice;
- inoltre, nell’esposto del 26 febbraio 2015, sono evidenziati elementi atti a comprovare l’eccessiva onerosità – in rapporto all’effettivo servizio erogato – dei corrispettivi richiesti, dalla medesima impresa distributrice, a copertura degli oneri per il collaudo degli impianti di rete per la connessione;
- se confermate, le circostanze sopra evidenziate comporterebbero l’inclusione di oneri impropri nella tariffa di trasporto dell’energia elettrica.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con deliberazione 256/2014/E/com, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva al fine di verificare la correttezza delle informazioni comunicate all’Autorità e di acquisire elementi utili a valutare la congruità e la coerenza degli investimenti delle imprese regolate con le esigenze del servizio in termini di adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture, con riferimento alle loro ricadute tariffarie e al rispetto dei programmi di investimento.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- estendere l’ambito dell’indagine conoscitiva, di cui alla deliberazione 256/2014/E/com, al fine di valutare la congruità e la coerenza degli elementi di costo comunicati all’Autorità da Enel Distribuzione in relazione agli impianti di rete per la connessione realizzati dai produttori, onde scongiurare la presenza di oneri impropri in tariffa;
- effettuare, nell’ambito di tale istruttoria, specifici approfondimenti atti a verificare, con riferimento, in via prioritaria, alle aree geografiche e alle annualità oggetto di segnalazione all’Autorità:
  - a) la congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori;
  - b) la congruità degli oneri richiesti ai produttori per l’attività di collaudo degli impianti di rete;

- c) le modalità di applicazione alle disposizioni del TICA che regolano il coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti;
- d) il corretto trattamento, ai fini tariffari, dei cespiti acquisiti e dei contributi percepiti in applicazione del TICA

### **DELIBERA**

1. di estendere l'ambito dell'indagine conoscitiva, di cui alla deliberazione 256/2014/E/com, al fine di valutare la congruità e la coerenza degli elementi di costo comunicati all'Autorità da Enel Distribuzione in relazione agli impianti di rete per la connessione realizzati dai produttori;
2. di effettuare, nell'ambito di tale indagine, specifici approfondimenti atti a verificare, con riferimento, in via prioritaria, alle aree geografiche e alle annualità oggetto di segnalazione all'Autorità:
  - a) la congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori;
  - b) la congruità degli oneri richiesti ai produttori per l'attività di collaudo degli impianti di rete;
  - c) le modalità di applicazione alle disposizioni del TICA che regolano il coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti
  - d) il corretto trattamento, ai fini tariffari, dei cespiti acquisiti e dei contributi percepiti in applicazione del TICA.
3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e con il Direttore della Direzione Mercati per l'acquisizione di ulteriori dati e informazioni rispetto a quelli già attualmente disponibili presso l'Autorità e, qualora ritenuto opportuno, per l'effettuazione di verifiche ispettive ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di cui al punto 1;
4. di prevedere che le analisi e verifiche di cui al punto 2 vengano concluse entro il 30 giugno 2016;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 agosto 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*